

**STATUTO**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, una Società Consortile in forma di Società per Azioni, denominata

**“Crédit Agricole Group Solutions Società Consortile per Azioni”**

La Società fa parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ivi comprese quelle per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle predette disposizioni, nonché ogni dato e informazione per la verifica del rispetto delle stesse.

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale nel comune di Parma.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, sedi secondarie, uffici distaccati, rappresentanze o recapiti.

ARTICOLO 3

La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4

La Società, che ha scopo non lucrativo, ha per oggetto l'esercizio, in via prevalente nei confronti e/o nell'interesse degli azionisti, in ambito nazionale e internazionale, diretto o per il tramite di società partecipate, dell'attività di carattere ausiliario consistenti nella realizzazione e gestione di servizi organizzativi, tecnici, informatici ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo:

- a) l'elaborazione elettronica dei dati;
- b) lo sviluppo e la manutenzione di software applicativi;
- c) la prestazione di servizi di natura organizzativa e di sicurezza;
- d) l'amministrazione, la gestione e la contabilizzazione delle operazioni bancarie e finanziarie, nonché la gestione – ivi compreso il recupero – dei crediti derivanti o rinvenienti dalle medesime;
- e) l'espletamento delle funzioni acquisti, intese anche come acquisto di servizi da terzi fornitori o da società del Gruppo per conto dei soci;

- f) la prestazione di servizi di carattere immobiliare e logistico relativi ai beni immobili strumentali all'attività di impresa, consistenti nella acquisizione, manutenzione, ristrutturazione, gestione e locazione degli immobili medesimi;
- g) la selezione, l'amministrazione e la formazione del personale;
- h) la prestazione di eventuali ulteriori servizi di supporto, anche nell'ottica di accentramento di attività svolte dai propri azionisti, oltre a tutti gli altri servizi e/o attività strumentali ovvero connessi ai servizi sopra descritti.

La Società potrà prestare i propri servizi, in via residuale, anche nei confronti di altre società del Gruppo o società terze.

La Società potrà assumere, in Italia ed all'estero, partecipazioni o interessenze, anche di maggioranza, in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale ovvero scopo analogo o affine allo scopo sociale nonché amministrare ed alienare tali partecipazioni, nel rispetto della normativa vigente.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Essa può anche stipulare contratti di locazione e sublocazione di immobili con società del Gruppo o con terzi per lo svolgimento delle proprie attività.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti che ne disciplinano l'esercizio.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONISTI

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00) diviso in n. 40.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno ciascuna.

Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci nei modi e nelle forme che questa riterrà opportuni e convenienti. I conferimenti, oltre di denaro, potranno essere di beni in natura o di crediti.

È conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, fino ad un massimo di 5 anni dall'iscrizione della Società al Registro Imprese, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale, in una o più volte, anche in via scindibile e con facoltà di stabilire per ciascuna emissione un sovrapprezzo. L'aumento di capitale potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione per massimi nominali Euro 3.000.000 (tremilioni/00), mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento in denaro o, in alternativa, da liberarsi mediante conferimento in natura di attività e/o rami d'azienda, ai sensi degli articoli 2440, 2441, 2343 e 2343-ter, codice civile, da parte di società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e/o di società che siano controllate, anche indirettamente, da Crédit Agricole S.A. ovvero che siano a questa collegate.

Il Consiglio di Amministrazione è conseguentemente delegato a determinare di volta in volta:

- modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi i beni e/o rami d'azienda oggetto di conferimento in natura, il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il relativo prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, e - ove applicabile - il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire

- in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile;
- il termine per la sottoscrizione delle azioni, restando inteso che, qualora l'aumento del capitale deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale - ove si tratti di aumento in denaro - risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì il potere di apportare al presente articolo 5 dello statuto le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni aumento del capitale sociale.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato per iscritto e risultante a libro soci.

## ARTICOLO 6

Possono essere ammessi in qualità di soci consorziati le società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e le società che siano controllate, anche indirettamente, da Crédit Agricole S.A. ovvero che siano a questa collegate.

Possono altresì essere azionisti altre società, diverse da quelle indicate al precedente comma, con le quali sussistano accordi contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di attività o i servizi di cui al precedente articolo 4.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7, l'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di perdita dei requisiti o del venire meno delle condizioni di cui al presente articolo 6, l'azionista è tenuto a darne comunicazione scritta all'organo amministrativo entro 30 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza dell'evento.

L'organo amministrativo – anche in assenza della predetta comunicazione – provvede tempestivamente all'accertamento della perdita dei requisiti o del venire meno delle condizioni di cui al presente articolo 6. Le azioni detenute dall'azionista che versi nelle condizioni predette, ad esito dell'accertamento dell'organo amministrativo, sono riscattabili dagli altri azionisti o, in subordine, dalla società, ai sensi dell'articolo 2437-*sexies* e comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 2437-*ter* del codice civile.

## ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative e indivisibili.

Le azioni ed i diritti di opzione e di prelazione di cui *infra* sono liberamente trasferibili unicamente a soggetti in possesso dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e fatto salvo il diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci della Società.

In caso di trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che per “**trasferimento**” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o, ove configurabile, dei predetti diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti.

Il diritto di prelazione, come sopra pattuito, non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero oggetto di prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (il “**proponente**”) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (la “**proposta**”), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o altro Amministratore da questi incaricato, deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e il Presidente del Consiglio di Amministrazione il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta, ferma la necessaria formalizzazione del trasferimento ai sensi di legge.

Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

L'arbitratore, che deve giudicare con “equo apprezzamento”, entro 60 (sessanta) giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale, attraverso il proprio Presidente o altro Amministratore da questi incaricato, ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo

amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 (quindici) giorni concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo, attraverso il proprio Presidente o altro Amministratore da questi incaricato, deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e il Presidente del Consiglio di Amministrazione il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il socio che abbia esercitato la prelazione deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento – previa espressione del consenso all'ammissione del nuovo socio da parte dell'organo amministrativo – può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere l'intera procedura.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non trova applicazione qualora il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato

L'ammissione nella Società consortile (mediante cessione di azioni) di società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e/o di società che siano controllate, anche indirettamente, da Crédit Agricole S.A. ovvero che siano a questa collegate.

### TITOLO III ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 8

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio di paesi appartenenti all'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione (a mero titolo esemplificativo, lettera raccomandata a.r. o a mani, telefax o posta elettronica).

L'avviso di convocazione indicherà la data, l'ora, il luogo della riunione e le eventuali modalità per partecipare mediante mezzi di telecomunicazione come *infra* specificato nonché l'ordine del giorno stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto, sulla base, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su richiesta dei soci, delle indicazioni contenute nella stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, anche in mancanza di tali formalità, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto i quali risultino iscritti nel libro dei Soci, ovvero in mancanza di tale iscrizione, i giratari che si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Le riunioni assembleari possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con mezzi di tele e/o video comunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

#### ARTICOLO 9

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa mediante semplice delega conferita a persona anche non socio, con le limitazioni previste dalla legge.

## ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di soci necessario per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato anche in persona di un non socio dall'Assemblea, su proposta di chi la presiede.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, funge da Segretario un notaio, designato dal Presidente stesso.

## ARTICOLO 11

Per la validità di costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché per la validità delle deliberazioni e la redazione dei verbali, si osservano le norme di legge.

# TITOLO IV

## ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA

## ARTICOLO 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci secondo le norme di legge, previa determinazione del loro numero.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione si osservano le norme di legge.

Tuttavia, qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

## ARTICOLO 13

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dall'Amministratore più anziano di età.

## ARTICOLO 14

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso deliberato dall'Assemblea. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Amministratori investiti di particolari cariche, previste dall'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea

## ARTICOLO 15

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio e del pari non sono delegabili, le delibere riguardanti:

- la determinazione degli indirizzi generali, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- la valutazione del generale andamento gestionale della Società;
- l'approvazione del *budget* annuale e dei piani pluriennali, nonché le deliberazioni in materia di prestazioni da fornire ai soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'assunzione delle delibere per la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, nonché la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'ammissione di nuovi soci e la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e del mantenimento degli stessi;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda;
- l'istituzione ed ordinamento, in Italia e all'estero, di sedi secondarie e rappresentanze della Società nonché la loro soppressione.

Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, da esercitarsi anche congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone ruoli e aree di competenza.

Il Direttore Generale svolge il proprio ruolo nei limiti dei poteri ad esso conferiti e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione stesso.

I destinatari delle deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività, in conformità alle norme di legge.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può infine nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.



## ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio di paesi appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno due Amministratori. Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

Le riunioni consiliari possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con mezzi di tele e/o video comunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce. L'avviso di convocazione - indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere spedito a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della riunione per telegramma, fax od altro mezzo telematico, indicato da ciascun Consigliere.

Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti (non computandosi tra i votanti coloro che si astengono). Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## ARTICOLO 17

La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori, dotati di adeguate deleghe, nonché al Direttore Generale, con facoltà per gli stessi di designare procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti ed operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza, anche processuale, e la firma sociale a dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE

## ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e

sostituzione si osservano le norme di legge.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputerà opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

## TITOLO VI

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### ARTICOLO 19

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

## TITOLO VII

### CORRISPETTIVI - CONTRIBUTI - BILANCIO - AVANZO - DISAVANZO

#### ARTICOLO 20

Ciascun socio dovrà provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi resi a suo favore dalla Società. L'importo dei predetti corrispettivi, le modalità ed i tempi del loro pagamento vengono determinati sulla base di un modello di *cost allocation* il quale, in linea con la normativa vigente in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, garantisce che i corrispettivi dovuti da ciascun socio per i servizi ricevuti non siano superiori ai costi sostenuti dalla Società per rendere i servizi stessi.

Il suddetto modello di *cost allocation* è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, in considerazione degli scopi consortili della Società, il Consiglio di Amministrazione può chiedere ai soci il versamento di contributi in denaro, ai sensi dell'articolo 2615-ter, comma secondo, del codice civile.

I suddetti contributi costituiscono versamenti in conto capitale.

L'entità dei contributi che ciascun socio deve corrispondere è determinata in via proporzionale all'ammontare dei corrispettivi pagati nell'esercizio precedente dal socio medesimo per i servizi resi dalla Società; per il primo esercizio detti contributi sono determinati in via presuntiva, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio medesimo.

L'importo dei predetti contributi, le modalità ed i tempi del loro pagamento vengono determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il contributo è dovuto – anche *pro rata* – in caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio il contributo, determinato in via presuntiva, è commisurato alla corrispondente frazione d'anno, salvo conguaglio alla chiusura dell'esercizio.

Le modifiche ai criteri di contribuzione previsti dal presente articolo o la soppressione dell'obbligo di contribuzione medesima devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Il mancato versamento dei corrispettivi o dei contributi costituisce grave inadempimento degli obblighi sociali e le azioni detenute dall'azionista inadempiente sono riscattabili dagli altri azionisti o, in subordine, dalla società, ai sensi dell'articolo 2437-*sexies* e comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 2437-*ter* del codice civile.

#### ARTICOLO 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

#### ARTICOLO 22

Le eventuali eccedenze attive di gestione, corrispondenti all'utile netto risultante dal bilancio approvato, saranno destinate come segue:

- il 5% alla riserva legale sino a che essa non abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, a riserva per copertura di future perdite ovvero ristornata fra i soci a riduzione dei corrispettivi dovuti dagli stessi per i servizi ricevuti.

Un eventuale disavanzo di gestione, corrispondente alla perdita netta risultante dal bilancio approvato, sia esso derivante dai servizi resi nei confronti di consorziati (gestione ordinaria) ovvero dai servizi resi nei confronti di non consorziati (gestione esterna), verrà ripianato utilizzando la suddetta riserva all'uopo costituita. Qualora la riserva non fosse sufficiente a coprire l'intero disavanzo, verrà richiesto un contributo in denaro a ciascun consorziato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

### TITOLO VIII

#### RECESSO

#### ARTICOLO 23

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### TITOLO IX

#### SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 24

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei Soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

### TITOLO X

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di Società per Azioni, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni dei Consorzi.

F.to Giampiero Maioli

F.to Maria Paola Salsi